

Da: tribunale.ancona@civile.ptel.giustiziacert.it
Inviato: martedì 17 gennaio 2023 09:59
A: francesca.pentericci@pec-ordineavvocatiancona.it
Oggetto: Tribunale Ordinario di Ancona Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegati: Allegato senza titolo 00059.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml; 15111337s.pdf.zip

Tribunale Ordinario di Ancona.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE Numero di Ruolo generale: 58 - 1/2022
Giudice: MANTOVANI MARIA LETIZIA

Debitore: FRACASSO GIAMPIERO

Si dà atto che in data 17/01/2023 alle ore 09:58 il cancelliere PASCUCCI SIMONETTA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltrare all'indirizzo di posta elettronica francesca.pentericci@pec-ordineavvocatiancona.it della parte FRANCESCA PENTERICCI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 17/01/2023
Tipo Evento: EVENTI PARTICOLARI
Oggetto: ATTO NON CODIFICATO
Descrizione: EMESSO ATTO DI
Annotazioni: DECRETO DI AMMISSIONE - DISPOSTA LA PUBBLICAZIONE E NOTIFICA AI CREDITORI A CURA DELL'O.C.C.

Note: si precisa che la pubblicazione sul sito del Tribunale di Ancona deve essere effettuata entro tre giorni. La richiesta di pubblicazione con gli atti allegati ed epurati dei dati sensibili deve essere effettuata a questi indirizzi mail: simonetta.pascucci@giustizia.it maura.paoletti@giustizia.it . provvederemo poi noi a trasmetterla all'ufficio competente.

Il funzionario giudiziario
Simonetta Pascucci

Notificato alla PEC / in cancelleria il 17/01/2023 09:58 Registrato da PASCUCCI SIMONETTA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell art.16, comma 4 del D.L. 179/2012



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,

nel procedimento ex art. 67 ss CCII introdotto da **GIAMPIERO FRACASSO** con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, Avv. Francesca Pentericci;

visto il provvedimento di assegnazione del 10.01.2023;

ritenuto rispettato il requisito oggettivo per l'accesso alla procedura, delineato dal CCI all'art. 2 c. 1, laddove il sovraindebitamento viene definito quale stato di crisi o di insolvenza di specifici soggetti (requisito soggettivo) nei termini seguenti:

- a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
- b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato in particolare che la documentazione allegata nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC consentono di evidenziare che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCI, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito (stipendio di lavoratore dipendente, stipendio mensile € 1.470.00 circa);

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" del debitore ricorrente e dunque di *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"* (art 2 c. 1 lett.e);

rilevato in proposito che la ricorrente è soggetto lavoratore dipendente, non svolge né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e in genere non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCI;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*;

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nonché dalla relazione depositata dall'OCC sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che il ricorrente abbia determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che l'esposizione debitoria attiene ad esigenze della sfera familiare derivate essenzialmente dalla separazione e conseguente divorzio dalla prima moglie e dagli ulteriori impegni economici da detta situazione conseguenti;

rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

evidenziato che la ristrutturazione proposta prevede lo stralcio delle posizioni debitorie/creditorie, con richiesta di applicazione anticipata a partire dal decreto di ammissione (art 70 c.4 CCI);

rilevato che la proposta di accordo depositata dalla ricorrente, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 142.585,56 è delineata come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € 5.974,86;
2. pagamento nella percentuale del 33,80 del creditore ipotecario, corrispondente all'importo di € 32.000,00;
3. Pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori, in una percentuale che si stima nel 5,44 %;

in base alla proposta di accordo viene prevista la soddisfazione dei creditori come di seguito:

- 1) Pagamento dell'assegno di mantenimento alla figlia Fracasso Ludovica 300,00 € mensili oltre spese straordinarie con lo stipendio mensile del ricorrente
- 2) Pagamento al 100 % delle spese in prededuzione per la somma di € 5.974,86 in 5 anni con finanza esterna.
- 3) Pagamento alla Fire dell'importo del mutuo nei limiti della somma ricavata dalla vendita dell'immobile gravato, con gradazione a chirografo della somma residuale;
- 4) Pagamento degli ulteriori creditori degradati in via chirografaria per la percentuale del 5,44 %

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche si opus individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, 16/01/2023

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani